



DOCUMENTO INTRODUTTIVO



MODELLO DI PREVENZIONE DAI RISCHI DI REATO EX D.LGS. 231/2001 E DI CORRUZIONE,
INTEGRATO CON GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

E.N.P.A.C.L.

**MODELLO DI PREVENZIONE DAI RISCHI DI REATO EX
D.LGS.231/2001 E DI CORRUZIONE,
INTEGRATO CON GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

DOCUMENTO INTRODUTTIVO

MARZO 2020



INDICE

A. LA NORMA: QUADRO GENERALE	3
A.1. Destinatari della Normativa	3
A.2. Le responsabilità	3
A.3. I Reati	4
A.4. Le Sanzioni.....	6
A.5. L'esimente.....	6
A.6. La tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing).....	7
B. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI PREVENZIONE IN E.N.P.A.C.L.	8
B.1 La Mission dell'ENPACL.....	8
B.2 Struttura organizzativa dell'ENPACL	9
B.3. Obiettivi perseguiti da ENPACL con l'adozione del Modello.....	9
B.4. Finalità del Modello	10
C. IL MODELLO DI PREVENZIONE DI E.N.P.A.C.L.	11
C.1. Premessa.....	11
C.2. Analisi dei rischi	13
C.2.1. Process Assessment	13
C.2.2. Risk assessment	13
C.2.3. Matrice analisi dei rischi.....	16
C.3. Gli elementi operativi del modello ENPACL	17
C.3.1. Il "Codice Etico"	18
C.3.2. Le Procedure di prevenzione dei reati	19
C.4. Gli elementi di controllo del Modello ENPACL.....	23
Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001	24



A. La norma: quadro generale

A.1. Destinatari della Normativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli Enti forniti di personalità giuridica ed alle Società ed Associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non sono destinate “allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

L’art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale gli Enti aventi nel territorio dello Stato, la sede principale, rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

A.2. Le responsabilità

Il tipo di responsabilità delineata dal legislatore, benché definita “amministrativa”, presenta non poche analogie con quelle di carattere penale, sia perché avviene nell’ambito del processo penale, sia perché l’accertamento della responsabilità dell’Ente è autonomo rispetto al soggetto che materialmente ha commesso il reato.

L’Ente è **ritenuto responsabile** soltanto nel caso dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente medesimo;
3. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti *sub 1.* e *sub 2.*

L’Ente **non è ritenuto responsabile** qualora i soggetti di cui ai punti sub 1., 2. e 3. abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.



L'Ente ha adottato un complesso di documenti per l'applicazione degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto compatibile per l'Ente.

A.3. I Reati

I reati genericamente interessati dalla normativa, sono indicati agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies e 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies e art. 25 quinquiesdecies. I reati di corruzione sono previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322bis e 346bis Titolo II, Capo I del secondo libro del Codice Penale.

In particolare nel corso dell'anno 2019 sono state introdotte nuove fattispecie di reato presupposto, come di seguito indicate.

La Legge 39/2019 ha introdotto all'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/01 i reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In relazione alla specificità delle fattispecie di reato si ritiene non siano rilevanti per l'Ente.

Il Decreto Legge 124/2019 ha introdotto all'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 i Reati tributari:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 e comma 2-bis D. Lgs. 74/2000;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 D. Lgs. 74/2000;
- c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 e comma 2-bis D. Lgs. 74/2000;
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 D. Lgs. 74/2000;
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 D. Lgs. 74/2000.

Il Decreto Legge 105/2019 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 i reati sulla cyber sicurezza. Ad oggi si è in attesa dei decreti attuativi che dovranno individuare i soggetti destinatari e gli specifici



adempimenti e le modalità di attuazione, pertanto si dovrà attendere ciò per poter compiere ogni valutazione in merito ad esistenza o meno del rischio e necessità di adozione di relative procedure.

Di seguito si riporta un elenco sintetico dei reati. Per l'elenco analitico dei reati previsti dai suddetti articoli si rinvia all'allegato 1 al presente documento.

- a) delitti contro la Pubblica Amministrazione, anche con il reato di Traffico di influenze illecite di recente introduzione (Legge 9 gennaio 2019, n. 3);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, anche con la previsione in materia di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105);
- c) delitti di criminalità organizzata;
- d) reati di falso nummario e contraffazione;
- e) delitti contro l'industria e il commercio;
- f) reati societari;
- g) reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- i) delitti contro la personalità individuale;
- j) reati di abuso di mercato;
- k) reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- o) delitti transnazionali;
- p) reati ambientali;
- q) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- r) reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia;
- s) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Legge 3 maggio 2019, n. 39);



t) reati tributari (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124).

A.4. Le Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti derivanti da uno dei reati del precedente paragrafo sono:

- Sanzioni pecuniarie. In particolare le sanzioni pecuniarie possono variare da un importo di circa 25.000 euro ad importo di circa 1,5 milioni di euro.
- Sanzioni interdittive. La normativa ha individuato le seguenti sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio delle attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quanto già concesso;
 - divieto di pubblicizzazione di beni e servizi.
- Confisca del prezzo o del profitto del reato.
- Pubblicazione della sentenza.

A.5. L'Esimente

Le ipotesi di esenzione delle responsabilità sono previste dagli art. 6 che prevede la non punibilità dell'Ente se prova che:

- a) "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- c) "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- d) "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla



- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è a carico del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Inoltre al comma 2 bis, lett. d) è espressamente previsto che nel sistema disciplinare dovranno essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'ENPACL descrive con apposita procedura la modalità di attuazione e gestione dello strumento del Whistleblowing con particolare riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni;
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing;
- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

B. L'adozione del modello di prevenzione in E.N.P.A.C.L.

B.1 La Mission dell'ENPACL

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL – è



un'Associazione senza scopo di lucro e non commerciale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 537/1993 art. 1 comma 33, lettera a) n.4 e del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

L'ENPACL si prefigge quale scopo principale lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla gestione ed erogazione delle previdenza e assistenza a favore degli iscritti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 38 della Costituzione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di attuazione.

L'Ente svolge, inoltre tutti gli altri compiti di previdenza, solidarietà e mutua assistenza tra gli iscritti che siano compatibili con le disponibilità di bilancio.

B.2 Struttura organizzativa dell'ENPACL

L'ENPACL ha una propria struttura organizzativa decisa e deliberata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. L'organigramma aggiornato è consultabile sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente.

B.3. Obiettivi perseguiti da ENPACL con l'adozione del Modello

ENPACL, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle sue attività, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti e Associati, ha ritenuto di procedere all'adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito denominato Modello).

Tale iniziativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ente affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello è integrato, inoltre, con i principi etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza



disposti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

B.4. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da ENPACL ha come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo preposte a:

- gestire le” attività a rischio di reato”, cioè quelle nel cui ambito si ritiene vi sia la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, ed in particolare le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- attuare un sistema normativo interno diretto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto tramite:
- la definizione di un Codice Etico che fissa i principi cui ENPACL intende attenersi nell’espletamento della propria *mission*;
- la formalizzazione di procedure volte a disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei settori sensibili;
- l’attribuzione di deleghe e procure, a garanzia di una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.
- consentire all’Organismo di vigilanza di osservare il funzionamento del Modello.
- definire un sistema formalizzato di Corporate Governance;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di ENPACL nelle “aree di attività a rischio” la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’Ente;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto o comunque nell’interesse di ENPACL che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che ENPACL non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed



indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari all'etica cui ENPACL si ispira nel compiere la propria attività.

In ambito trasparenza e anticorruzione, il sistema è strutturato per:

- garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza;
- rendere concreta l'applicazione degli indirizzi forniti dall' A.N.AC. in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ribadire che ENPACL intende sviluppare la trasparenza rendendo espliciti i valori etici cui ENPACL stesso si ispira nel compiere i processi per la erogazione dei servizi.

C. Il modello di prevenzione di E.N.P.A.C.L.

C.1. Premessa

Il Modello di Organizzazione e Gestione di ENPACL è stato elaborato ai sensi del comma 1 dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e risponde alle esigenze previste dalle lettere a)-e), del comma 2 come descritto sotto:

lett. a) Le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, sono state individuate tramite un'analisi dei rischi, svolta con interviste ai Responsabili delle Aree operative di ENPACL.

lett. b) I Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di ENPACL in relazione ai reati da prevenire sono stati realizzati prevedendo:

- norme comportamentali, inserite nel "Codice Etico", che tutti i dipendenti e i collaboratori di ENPACL devono rispettare;
- specifiche procedure che regolano i processi esposti al rischio di commissione dei reati, previsti nel D.Lgs. 231/2001.

lett. c) La gestione delle risorse finanziarie è stata regolata, oltre che con alcune norme del citato "Codice Etico", attraverso la redazione di specifiche procedure inerenti alcuni processi esposti a specifici rischi.



lett. d) Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, sono previsti nel "Codice Etico", nel documento esplicativo del funzionamento dell' "Organismo di Vigilanza" e nelle "Procedure per la prevenzione della commissione dei reati".

lett. e) È stato previsto il Sistema Disciplinare, che punisce le trasgressioni del "Codice Etico", delle procedure e di tutte le altre misure adottate per realizzare il Modello. Tale sistema comprende, oltre a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati, misure alternative nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e di tutti i collaboratori di ENPACL.

Il Modello è stato integrato con le previsioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6 prevedendo una specifica procedura che disciplini l'istituto del "whistleblowing". È stata disciplinata la denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti dell'ENPACL mediante apposita procedura che individua più canali in grado di consentire ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite. Tali canali, di cui uno di tipo informatico, sono strutturati in modo da garantire la riservatezza del segnalante e quindi prevenire anche eventuali ritorsioni nei confronti di quest'ultimo.

Nel Sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi dovesse violare dette misure di tutela e di chi, con dolo o colpa grave, dovesse formulare segnalazioni infondate.

Il Modello elaborato ai sensi dell'art. 6, per prevenire i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, è stato predisposto anche per le persone soggette alla loro direzione o vigilanza (art. 5 lett. b), anche ai fini del comma 2° dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001.

Conseguentemente il Modello elaborato, che contiene anche le misure previste dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, è stato esteso anche a tutti i dipendenti e ai collaboratori di tutte le Aree dell'Ente.

Il Modello è costituito dei seguenti elementi:

- Analisi dei Rischi
- Procedure per la prevenzione dei reati



- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Organismo di Vigilanza

Il Modello è integrato in ordine ai doveri di prevenzione della corruzione e di trasparenza prescritti per l'Ente.

C.2. Analisi dei rischi

L'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati si è svolta in varie fasi, di seguito dettagliatamente descritte.

C.2.1. Process Assessment

In questa fase si è proceduto alla mappatura dettagliata di tutti i singoli processi dell'ENPACL.

Tale mappatura è stata condotta in prima istanza sulla base del Sistema di Qualità operante all'avvio del progetto e quindi per il mezzo di molteplici interviste con la Direzione Generale, con i singoli Dirigenti e con i Responsabili di Area.

Successivamente, in occasione degli aggiornamenti del modello derivanti da modifiche organizzative dell'Ente ovvero da novità normative che hanno interessato il D.Lgs. 231/2001, si è proceduto ad intervistare i singoli Dirigenti al fine di individuare le modifiche ed integrazioni da apportare ai documenti del modello di prevenzione.

C.2.2. Risk assessment

L'Analisi dei Rischi è stata condotta secondo un approccio Top Down. Si sono prese in considerazione le macro famiglie di reati previste dal DLgs.231/2001 e s.m.i.. Alla luce delle conoscenze acquisite nel corso della fase di Process Assessment, si è proceduto ad una prima valutazione dei rischi di commissione dei reati che ha condotto ad una stratificazione della valutazione del rischio, in particolare:

Reati di livello 1, la cui commissione teorica è stata valutata di maggior rischio ovvero di maggior



impatto per ENPACL, che sono stati trattati nel Codice Etico, nella Matrice Analisi dei Rischi e nelle procedure interne;

Reati di livello 2, la cui commissione teorica è stata valutata di minor rischio ovvero di minor impatto per ENPACL, che sono stati trattati nel Codice Etico o nelle procedure interne;

Reati di livello 3, la cui commissione teorica è stata valutata inesistente e pertanto non sono stati trattati.

Di seguito si riporta la tabella di valutazione dei rischi di reato secondo quanto sopra esposto:

Reati previsti dal D.Lgs. 231 e s.m.i.		Livello di rischio
art. 24 e 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (dettagliati di seguito)	1
art. 24 bis	Reati informatici	1
art. 24 ter	Delitti di criminalità organizzata	2
art. 25 bis	Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	2
art. 25 bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio	3
art. 25 ter	Reati societari (dettagliati di seguito)	1
art. 25 quater	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	2
art. 25 quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	3
art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	1
art. 25 sexies	Abusi di mercato	1
art. 25 septies	Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	1
art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto riciclaggio	2



art. 25 novies	Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore	1
art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	1
art. 25 undecies	Reati ambientali	1
art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	1
art. 25 terdecies	Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia	2
art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	3
art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari	1

Valutazione dei rischi analitica dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del DLgs. 231/2001 e s.m.i.):

Reati previsti dal D.Lgs. 231 e s.m.i.	Livello di rischio
Corruzione in tutte le forme previste dal D.Lgs. 231/2001 e istigazione alla corruzione	1
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità	1
Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico	1
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	1
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	1
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	1
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	3



Valutazione dei rischi analitica dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.)

False comunicazioni sociali	1
Impedito controllo	1
Formazione fittizia del capitale	3
Indebita restituzione dei conferimenti	3
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	3
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	3
Operazioni in pregiudizio dei creditori	2
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	3
Illecita influenza sull'Assemblea	2
Aggiotaggio	3
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza	1
Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione	1

C.2.3. Matrice analisi dei rischi

La valutazione dei Rischi di livello 1 è stata realizzata per singola Direzione organizzativa di ENPA CL e sulla base del Sistema di Qualità, in particolare:

- Analisi dei Rischi: Direzione Generale
- Analisi dei Rischi: Direzione Previdenza
- Analisi dei Rischi: Direzione Risorse
- Analisi dei Rischi: Direzione Contabilità Finanza e Personale

Le matrici in oggetto riportano i processi/attività rilevati nel corso dell'analisi dei processi, in



particolare i processi sono stati elencati nella prima e nella seconda colonna di ciascuna matrice, per cui a ogni riga corrisponde un processo/attività.

Nelle successive colonne di ciascuna matrice è stata effettuata la valutazione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. In particolare nella prima colonna è stata effettuata una valutazione generica del rischio di reato e nelle successive è stata identificata la specifica classe di reato la cui commissione è potenzialmente realizzabile in relazione alla specifica attività analizzata.

La valutazione del rischio è stata rappresentata attraverso l'uso dei colori rosso e verde per ciascun processo individuato.

Di seguito si riportano i livelli di rischio associati a ciascun colore.

- colore rosso: rischio presente
- colore arancione: rischio ridotto
- colore verde: rischio inesistente

Va sottolineato che la valutazione del rischio è da considerarsi quale valutazione assoluta e non funzione dell'ambiente di riferimento (sistema organizzativo e di controllo interno).

Nell'ultima colonna sulla destra è fornita la descrizione della **modalità commissiva** (modalità attraverso la quale è possibile commettere il reato) in relazione alla classe di reato.

C.3. Gli elementi operativi del modello ENPACL

Dopo l'analisi, l'individuazione e la valutazione delle attività e dei processi aziendali a rischio, in connessione con le possibili modalità commissive, sono stati elaborati gli elementi del Modello previsti alle lettere b), c), d), comma 2°, dell'art. 6, del D.lgs. 231/2001.

Queste tre esigenze sono state realizzate con due tipologie di strumenti e misure preventive:

- su un primo livello generale, di natura normativa e regolamentare, che prescinde dalla sensibilità dell'area e dei processi, tramite il "Codice Etico".
- su un secondo livello di natura di natura più operativa, tramite l'introduzione e l'attivazione di procedure.



C.3.1. Il “Codice Etico”

Il “Codice Etico” prevede le linee guida e le norme comportamentali, destinate a:

- amministratori, dipendenti, sindaci, delegati (quando svolgono funzioni di amministratori e/o gestione);
- società partecipate di ENPACL;
- tutti i soggetti indicati dall’art 5 del D.Lgs. 231/2001, a prescindere dalla loro effettiva esposizione ai rischi;
- alcuni dei soggetti esterni che entrano in contatto con ENPACL (lavoratori parasubordinati, partner, fornitori).

Le norme comportamentali individuate nel Codice Etico hanno l’obiettivo di evitare condotte strumentali alla commissione dei reati e di prescrivere gli obblighi in merito alla trasparente e corretta gestione dell’Ente, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Il “Codice Etico” è il documento ufficiale di ENPACL in cui sono fissati i Principi Etici, ai quali si devono ispirare tutti i dipendenti, i collaboratori, gli Amministratori, i Sindaci, nonché chiunque eserciti poteri di rappresentanza, di gestione e di controllo ovvero attività in nome e per conto dell’Ente.

Il “Codice Etico” costituisce uno degli elementi, che nel lessico della scienza economico-aziendale viene definito come fattore caratterizzante l’ “ambiente di controllo” ovvero come *cultura e politica* di impresa; ossia l’elemento in grado di alimentare comportamenti orientati alla legalità e alla collaborazione presso l’intera organizzazione dell’impresa.

Si tratta, quindi, di un insieme di principi, valori e di orientamenti emanati dall’Alta Direzione e che sono funzionali a rendere compatibili obiettivi di massimizzazione del profitto e obiettivi di conformità dei comportamenti alla legge.

Inoltre si deve sottolineare che il “Codice Etico”, non solo costituisce un insieme di regole generali e norme che disciplinano all’interno dell’Ente le misure previste dall’art. 6 comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 231/2001 e di contrasto alla corruzione, ma soddisfa esso stesso queste esigenze in



assenza di procedure applicabili per prevenire alcuni rischi, che non gravano direttamente su qualche specifico processo aziendale o che comunque sono troppo generici, ovvero quando esiste una scarsa probabilità che si verifichino.

C.3.2. Le Procedure di prevenzione dei reati

Le Procedure di prevenzione dei reati costituiscono l'insieme delle misure delle quali l'Ente ha deciso di dotarsi per prevenire il compimento dei reati.

Le Procedure sono state realizzate in coerenza con il disposto legislativo, con le previsioni delle Linee guida delle associazioni rappresentative di categoria (Confindustria, ANCE ecc.) nonché in linea con gli standard internazionali autorevoli in materia di controllo interno (come il Modello di governo dei rischi di impresa e di controllo, proposto dal Committee of Sponsoring Organizations e chiamato CoSo Report) e con i principi di *best practice* internazionali.

Le Procedure sono state elaborate in relazione a ogni singolo reato da prevenire ed in particolare, in relazione alla possibile modalità commissiva individuata connessa al singolo processo a rischio, tenendo conto della loro effettiva applicabilità in azienda.

Le procedure sono state classificate in 4 macro gruppi in riferimento alla Direzione a cui si riferiscono, in particolare:

- Direzione Generale
- Direzione Previdenza
- Direzione Risorse
- Direzione Contabilità Finanza e Personale

Di seguito è riportato l'elenco delle Procedure predisposte per singola Direzione di riferimento.



DIREZIONE GENERALE

Bilancio Tecnico

Operazioni straordinarie

Lettere di attestazione e informativa all'O.d.V.

Ispezioni e Accessi

Rapporti con rappresentanti della P.A.

Conferimento procure

Politiche retributive e percorsi di carriera

Aggiornamento modello ex D.Lgs. 231

Trasparenza e anticorruzione

Erogazione di provvidenze straordinarie in casi di particolare necessità

Erogazione prestiti

Sicurezza sul Lavoro - ruoli e compiti del datore di lavoro

Sicurezza sul Lavoro - ruoli e compiti del RSPP

Sicurezza sul Lavoro - informativa all'OdV

Società controllate

Convenzioni con enti espressioni della categoria

DIREZIONE PREVIDENZA

Iscrizione nuovo Consulente del Lavoro all'ENPACL

Variatione dati anagrafici di un iscritto all'ENPACL

Cancellazione del Consulente dagli iscritti all'ENPACL

Modalità di gestione dei documenti spediti dall'Ente agli Associati e restituiti per mancato recapito

Contributo Integrativo

Contributo soggettivo

**Verifica dichiarazioni fiscali prodotte dal CdL con dati Agenzia delle Entrate –
Contributo Integrativo**

**Verifica dichiarazioni fiscali prodotte dal CdL con dati Agenzia delle Entrate –
Contributo soggettivo dal 2013**



Recupero Crediti Contributivi

Rateazione crediti contributivi

Recupero Crediti Deceduti

Recupero Giudiziale dei Crediti Contributivi

Gestione dei contenziosi giudiziari ed extragiudiziari

Riscatto dell'ammontare relativo al periodo di praticantato, del corso legale di laurea e del servizio militare

Ricongiunzione in "entrata"(trasferimento dei contributi in ENPACL da altro Ente)

Ricongiunzione in "uscita"(trasferimento dei contributi ENPACL ad altro Ente)

Richiesta di sgravi

Totalizzazione primaria

Totalizzazione secondaria

Cumulo dei periodi assicurativi (Ente istruttore)

Cumulo dei periodi assicurativi (Ente secondario)

Rimborso quote contributive non dovute 1972/1991

Pensione di Inabilità – Pensione di Invalidità

Ricorso contro il rifiuto di ENPACL di erogazione della pensione (Invalidità/inabilità)

Attivazione erogazione del trattamento pensionistico

Revisione del trattamento pensionistico di invalidità/inabilità

Trattamento pensionistico di reversibilità/indiretto

Pensione di vecchiaia anticipata

Pensione di vecchiaia

Corresponsione di una indennità per i periodi di gravidanza e puerperio

Rideterminazione del trattamento pensionistico a seguito di irregolarità della posizione contributiva

DIREZIONE RISORSE

Acquisizione lavori servizi e forniture



Protocollazione dei documenti in arrivo

Gestione rifiuti

Sistema Gestione Sicurezza Informazioni – Privacy e Security

DIREZIONE CONTABILITA' FINANZA E PERSONALE

Assunzione e gestione del rapporto di lavoro

Cessazione rapporto di lavoro

Bilancio di previsione

Bilancio consuntivo

Piano dei conti

Pratiche amministrative per l'ottenimento di agevolazioni fiscali e contributive

Disposizioni di pagamento

Audit di bilancio

Integrazione del trattamento pensionistico

Individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti

Modalità di selezione degli strumenti finanziari – Gestione Asset Allocation Tattica

Sistema di controllo della gestione finanziaria

Acquisto immobili

Stipula contratti di locazione immobili diretti

Gestione Immobili

Gestione Liquidità

Ricezione Valori

Riliquidazione del trattamento pensionistico in caso di errore emerso a seguito di accertamento

Rideterminazione e Supplementi a seguito di contributi successivi al pensionamento

Modifica dei dati dell'anagrafica dei pensionati

Chiusura/pagamento mensile delle pensioni

Liquidazione agli eredi delle quote spettanti al CdL deceduto



C.4. Gli elementi di controllo del Modello ENPACL

Definito il modello di controllo interno mirato alla prevenzione dei reati, si è proceduto a definire gli elementi di controllo del modello stesso come previsti alla lettera e) e d) comma 2 dell'art. 6, del D.lgs. 231/2001.

Questa prescrizione del Decreto è stata assolta attraverso due strumenti operativi:

- il “Sistema disciplinare”, nel quale sono definite le sanzioni per dipendenti, dirigenti, amministratori, e altre figure esterne all'ENPACL che non osservino il modello complessivo di prevenzione;
- il documento esplicativo del funzionamento dell'”Organismo di Vigilanza”, nel quale sono definiti compiti, attività, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. In tale documento sono inoltre definiti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.



Allegato 1

Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma (2), del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (2), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del



codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di



un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis1. Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile,



la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili



1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies. Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si



applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto riciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies. Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si



applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2*;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.



4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

* Ai sensi del D.Lgs. 21/2018, artt. 7 e 8, i richiami alla disposizione di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 ora abrogato si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies c.p.

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies. Reati di istigazione al razzismo e xenofobia.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di €51.644 ad un massimo di €1.239.496);

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.



3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

* Ai sensi del D.Lgs. 21/2018, artt. 7 e 8, i richiami alla disposizione di cui all'art. 3 Legge 654/1975 si intendono riferiti all'art. 604-bis, comma 3 c.p.

Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.